

- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così modificato:

1) all'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutte le partite di piante ospiti introdotte nell'Unione a partire da un paese terzo sono ufficialmente controllate presso il posto di controllo frontaliero di primo arrivo nell'Unione o presso un punto di controllo nei casi e nelle condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione.»;

- 2) l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- 4) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

